

N.1

Più Imprese – n° 4, per la precisione – chiedono se la qualificazione richiesta dal bando di gara e dal disciplinare nelle categorie opere specializzate OS28 e OS30 possa ritenersi assorbita dalla qualificazione nella categoria opera generale OG11.

Premesso che la Stazione Appaltante ritiene di non aver competenza per dare il necessario riscontro, si ribadisce quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara con riferimento ai requisiti di ordine speciale ovverosia che “ *le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per prestazioni di progettazione e costruzione per le categorie: OG2 Classifica V[^] o superiore, OS 18 Classifica III[^] o superiore, OS 4 Classifica III[^] o superiore, OS 28 Classifica IV[^] o superiore e OS 30 Classifica IV[^] o superiore*”.

Qualora l'impresa non sia in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OS4 - OS18 la stessa deve costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa/e in possesso della relativa qualificazione, oppure dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categorie, a pena d'esclusione.

Sarà compito del singolo operatore economico decidere se partecipare comunque alla gara e della Commissione di gara valutare, in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali e dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, se il concorrente dovrà essere ammesso ovvero escluso dalla procedura.

N.2

Un' Impresa rileva una presunta contraddittorietà tra quanto previsto al paragrafo requisiti d'ordine speciale del progettista a pag 5 del disciplinare di gara (in particolare con riferimento al *“fatturato globale per i servizi di cui all'art. 50 d.P.R. 554/1999 espletato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di importo superiore a sei volte di quello a base d'asta”*) e quanto previsto nell'allegato 4 al disciplinare di gara laddove il progettista deve dichiarare *“che il fatturato globale per i servizi di cui all'art. 50 d.P.R. 554/1999 espletato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando è superiore a € 1.033.429,68”*.

A tal proposito si risponde che in realtà non vi è alcuna contraddittorietà tra *lex specialis* di gara e l'allegato 4 del disciplinare atteso che, come previsto dal bando di gara all'art. 4.c), l'importo dell'appalto posto a base di gara per la realizzazione della progettazione esecutiva è pari ad € 172.238,28. Di qui la correttezza della dichiarazione che dovrà essere resa dal progettista in sede di gara con riferimento al fatto che il fatturato globale per i servizi di cui all'art. 50 d.P.R. 554/1999 espletato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando è superiore a € 1.033.429,68 ovvero sia superiore a 6 volte il corrispettivo della progettazione posto a base di gara.

N.3

Più Imprese – n° 2, per la precisione – chiedono chiarimenti riguardo al requisito dei progettisti di cui all'art. 66 lett. d) del D.P.R. 554/1999, espressamente riportato al paragrafo del disciplinare di gara "requisiti d'ordine speciale del progettista": *"l'aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico superiore a 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico"*.

In particolare si chiede se il requisito deve intendersi soddisfatto allorchè il progettista abbia utilizzato negli ultimi tre anni per lo svolgimento degli incarichi un numero medio annuo di personale tecnico superiore a 5 unità, come peraltro previsto al paragrafo "*plico 1 – Documentazione Amministrativa*" punto g) 14 del disciplinare di gara e all'allegato 4 punto 14 del disciplinare di gara.

A tal proposito si ribadisce che il requisito è soddisfatto se si sono utilizzati negli ultimi tre anni per lo svolgimento degli incarichi un numero medio annuo di personale tecnico superiore a 5 unità, come previsto al paragrafo "*plico 1 – Documentazione Amministrativa*" punto g) 14 del disciplinare di gara e all'allegato 4 punto 14 del disciplinare di gara.

N.4

Un' Impresa chiede un chiarimento con riferimento al requisito di ordine speciale di cui al paragrafo del disciplinare di gara "requisiti d'ordine speciale del progettista": *"avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 50 del d.P.R. 554/1999 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare: l'importo di tali lavori ai quali afferiscono i servizi espletati non può essere inferiore ad un valore compreso tra 0,40 e 0,80 volte l'importo dei lavori da progettare"*.

In particolare l'operatore economico chiede se il requisito possa intendersi soddisfatto quando l'importo dei due servizi non è inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da progettare.

A tal proposito si specifica che il requisito deve intendersi soddisfatto quando l'importo non è inferiore ad un valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da progettare.

N.5

Un' Impresa, tramite un Ingegnere, chiede: *"Ai fini della qualificazione del Progettista, i requisiti d'ordine speciale inerenti la progettazione delle opere strutturali (If) possono essere coperti anche dallo svolgimento di servizi di cui all'art. 50 del DPR 554/99 relativi a lavori in categoria Ig (superiore a If)?"*

A tal proposito, pur non ritenendo il giusto riscontro competenza della scrivente Stazione Appaltante, il requisito è indicato per la sola categoria If ritenendo tutte le altre – pur della stessa classe – diverse per tipologia dall' opera di riferimento.

N.6

Un'Impresa ha chiesto chiarimenti in riferimento al disciplinare di gara, precisamente: plico n° 3 Offerta Economica – Temporale, Punto 2, pag. 19 relativamente a come fossero riportati nel documento gli impianti di cui alle voci 117 (S-001) e 118 (T-001).

Ad essa si risponde confermando “che la procedura indicata nel disciplinare deve essere adottata anche per le migliorie proposte per gli impianti anche – eventualmente – inserendo lavorazioni proposte in sostituzione, con indicazione del relativo prezzo unitario offerto”.

N.7

Un' Impresa chiede chiarimenti in merito ai requisiti del progettista del progetto esecutivo relativamente a categoria e classe "Id" delle opere.

A tal proposito si riscontra , così come la stessa Impresa nella sua istanza descrive , che tali classificazioni di opere sono già previste dalla L.143/49 e che, ad avviso dello scrivente R.U.P., essa non pare ponga distinzioni. Quanto all' identificazione dei citati "Palazzi soggetti a vincolo", precisa - anche se non necessario - che l' unico vincolo ricorrente nel caso di specie è quello paesaggistico-ambientale.

N.8

Ad un' Impresa che chiede chiarimenti relativamente ad alcune caratteristiche e modalità di predisposizione del "Plico 3" va dato riscontro come segue:

- 1- è corretta l' interpretazione per cui va predisposta una lista integrativa che contenga le migliorie proposte dal concorrente e che questa venga inserita in calce alla pag. 35 della Lista Lavorazioni fornita dalla Stazione Appaltante.
- 2- Il "cronoprogramma" non va inserito in un' apposita esclusiva busta e può essere valutato sia in termini quantitativi che percentuali.
- 3- l' elemento di valutazione relativo all' offerente è da considerarsi il "ribasso" e non l' importo "offerto".

N.9

Ad un' Impresa che chiede chiarimenti riguardo la documentazione da inserire nel "Plico 2" si riscontra come di seguito:

le proposte progettuali presentate andranno timbrate e firmate – in ogni caso – sia dal responsabile legale dell' Impresa sia dai progettisti, quantomeno dal capogruppo di questi ultimi.

N.10

Un' Impresa, relativamente alla documentazione da presentare per l'offerta tecnica "Plico 2", come indicato a pg. 17 del disciplinare di gara "*Soluzioni tecniche finalizzate al risparmio energetico, ottimizzazione della gestione e della manutenzione delle opere da realizzare – assistenza post appalto*" con riferimento al punto 4, chiede se sia necessario indicare solo il tempo dopo il collaudo dell' opera durante il quale si garantiscono i controlli e la manutenzione o sia necessario presentare ulteriore documentazione.

Ad Essa si risponde che è anche opportuno indicare le epoche e le frequenze di verifica oltre che i tempi di intervento in caso di chiamata urgente o non.

N.11

Un' Impresa pone i seguenti quesiti:

1- in riferimento ai requisiti del progettista, che lo stesso autocertifica attraverso l'Allegato 4, si chiede se è sufficiente quanto riportato nell'allegato stesso senza in sostanza indicare tutti i vari servizi con importi, date, committenti etc.;

2- con riferimento ai due servizi di punta (art. 66 comma 1 lett. c) del DPR 554/99) si chiede se lo 0,40 (requisito minimo) è riferito alla somma degli importi dei due servizi e non anche a ciascun servizio;

3- in merito al quesito n. 9 si chiede conferma, nel caso di individuazione di un raggruppamento di progettisti non ancora costituito, se vale quanto riportato nella relativa risposta ossia se è sufficiente la firma da parte del solo capogruppo dei progettisti.

Ad essa si riscontra nell' ordine:

1- è sufficiente la dichiarazione di cui all' Allegato 4;

2- lo 0,40 (requisito minimo) è riferito a ciascun servizio;

3- si ribadisce che per la sottoscrizione è sufficiente quella del capogruppo.

Si fa inoltre presente che il progettista capogruppo sarà l' unico riconosciuto come referente dalla Stazione Appaltante, anche in caso di A.T.I., società, raggruppamenti provvisori e/o temporanei; e che questi ultimi - nel caso ricorresse – saranno ritenuti sedenti presso l' indirizzo indicato dal capogruppo.

N.12

Ad un' Impresa che chiede come si possa ovviare al pochissimo spazio che vi è a pag 35 della Lista Lavorazioni, ricordando quanto dichiarato con i chiarimenti di cui al N.8, va dato riscontro che possono essere aggiunte una o più pagine (35bis, ter, quater.....).